

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 424



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
11 dicembre 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2017/C 424/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 424/02	Causa C-531/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Elda Otero Ramos / Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/85/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrice in periodo di allattamento — Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro — Contestazione da parte della lavoratrice interessata — Direttiva 2006/54/CE — Articolo 19 — Parità di trattamento — Discriminazione basata sul sesso — Onere della prova)	2
2017/C 424/03	Causa C-65/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Istanbul Lojistik Ltd / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Rinvio pregiudiziale — Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Articolo 9 — Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia — Articoli 4, 5 e 7 — Unione doganale — Trasporto su strada — Tassa sugli autoveicoli — Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano l'Ungheria in transito)	3

IT

2017/C 424/04	Causa C-101/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — SC Paper Consult SRL / Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Presupposti per l'esercizio — Articolo 273 — Provvedimenti nazionali — Lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale — Fattura emessa da un contribuente dichiarato «inattivo» dall'amministrazione tributaria — Rischio di evasione — Diniego del diritto alla detrazione — Proporzionalità — Rifiuto di prendere in considerazione prove dell'assenza di evasione o di perdita fiscale — Limitazione nel tempo degli effetti dell'emananda sentenza — Insussistenza)	3
2017/C 424/05	Causa C-194/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Iljan / Svensk Handel AB (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 2 — Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti ad essa relativi e l'omessa rimozione di commenti che la riguardano — Luogo in cui il danno si è concretizzato — Centro degli interessi di tale persona)	4
2017/C 424/06	Causa C-198/16 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 — Agriconsulting Europe SA / Commissione europea (Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione — Appalto pubblico di servizi — Assistenza tecnica operativa volta a costituire e a gestire un meccanismo di rete per l'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Offerta anormalmente bassa — Procedimento contraddittorio)	5
2017/C 424/07	Causa C-200/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA / ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e altri (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Trasferimenti di impresa o di stabilimento — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario — Prestazione di servizi di custodia e di sicurezza svolta da un'impresa — Procedura di gara — Aggiudicazione dell'appalto a un'altra impresa — Mancata riassunzione del personale — Disposizione nazionale che esclude dalla nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento» la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all'aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore)	5
2017/C 424/08	Causa C-231/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell'Unione europea — Articolo 109, paragrafo 1 — Azioni civili sulla base di marchi dell'Unione europea e di marchi nazionali — Litispendenza — Nozione di «stessi fatti» — Utilizzo del termine «Merck» in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet — Azione fondata su un marchio nazionale seguita da un'azione fondata su un marchio dell'Unione europea — Declinazione di competenza — Portata]	6
2017/C 424/09	Causa C-281/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vereniging Hoekschewaards Landschap / Staatssecretaris van Economische Zaken (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione di esecuzione (UE) 2015/72 — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica — Riduzione della superficie di un sito — Errore scientifico — Validità)	7
2017/C 424/10	Causa C-295/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia — Spagna) — Europamur Alimentación SA / Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Ambito di applicazione di tale direttiva — Vendita di un grossista a dettaglianti — Competenza della Corte — Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto — Deroche basate su criteri non previsti da detta direttiva)	8

2017/C 424/11	Causa C-303/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Solar Electric Martinique / Ministre des Finances et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Lavori immobiliari — Dipartimenti francesi d'oltremare — Disposizioni rese applicabili dal diritto nazionale — Operazioni di vendita e installazione su immobili — Qualificazione come operazione unica — Incompetenza)	8
2017/C 424/12	Causa C-383/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Vion Livestock BV / Staatssecretaris van Economische Zaken [Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati — Protezione degli animali durante il trasporto — Restituzioni all'esportazione — Regolamento (UE) n. 817/2010 — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all'arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale — Recupero degli importi indebitamente versati]	9
2017/C 424/13	Causa C-409/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton / Maria-Eleni Kalliri (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Discriminazione basata sul sesso — Concorso per l'arruolamento alle scuole di polizia di uno Stato membro — Normativa di questo Stato membro che impone a tutti i candidati per l'ammissione a detto concorso un requisito di statura minima)	10
2017/C 424/14	Causa C-425/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 96, lettera a) — Azione per contraffazione — Articolo 99, paragrafo 1 — Presunzione di validità — Articolo 100 — Domanda riconvenzionale di nullità — Relazione tra un'azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità — Autonomia processuale]	10
2017/C 424/15	Causa C-522/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — A / Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, nonché articolo 221, paragrafi 3 e 4 — Regolamento (CEE) n. 2777/75 — Regolamento (CE) n. 1484/95 — Dazi addizionali all'importazione — Costruzione di puro artificio destinata ad evitare i dazi addizionali dovuti — Erroneità dei dati su cui è basata una dichiarazione doganale — Persone che possono essere ritenute responsabili dell'obbligazione doganale — Termine di prescrizione)	11
2017/C 424/16	Causa C-556/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Lutz GmbH / Hauptzollamt Hannover [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci doganali — Sottovoce 6212 20 00 (Guaine-mutandine) — Note esplicative della nomenclatura combinata — Note esplicative del sistema armonizzato]	12
2017/C 424/17	Causa C-573/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Air Berlin plc / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Rinvio pregiudiziale — Imposte indirette — Raccolta di capitali — Applicazione di un'imposta dell'1,5 % sul trasferimento, verso un servizio di compensazione di transazioni (clearance service), di azioni di nuova emissione o di azioni destinate alla quotazione presso la Borsa di uno degli Stati membri]	13
2017/C 424/18	Causa C-598/16 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2017 — Viktor Fedorovych Yanukovych / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Repubblica di Polonia (Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente)	13

2017/C 424/19	Causa C-599/16 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2017 — Oleksandr Viktorovych Yanukovych / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente)	14
2017/C 424/20	Causa C-192/16: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Stephen Fischer, Anne Fischer, Peter Fischer / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 355, punto 3, TFUE — Status di Gibilterra — Articolo 49 TFUE — Articolo 63 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Situazione puramente interna)	14
2017/C 424/21	Causa C-549/16: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano — Italia) — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano / Palais Kaiserkrone Srl [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 401 — Nozione di «imposta sul volume d'affari» — Locazione di beni immobili strumentali — Assoggettamento all'imposta di registro e all'IVA]	15
2017/C 424/22	Causa C-640/16 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2017 — Greenpeace Energy eG / Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Articolo 263 TFUE — Ricevibilità — Aiuto previsto dal Regno Unito a favore dell'unità C della centrale nucleare di Hinkley Point — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Legittimazione attiva — Ricorrente non individualmente interessato)	16
2017/C 424/23	Causa C-166/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Esercizio di giochi d'azzardo tramite siti Internet — Normativa nazionale che prevede un monopolio di Stato — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questione identica a un'altra sulla quale la Corte ha già statuito o la cui soluzione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza — Articolo 102 e articolo 106, paragrafo 1, TFUE — Abuso di posizione dominante — Normativa nazionale che vieta la pubblicità per i giochi d'azzardo, ad eccezione di quelli organizzati da un operatore unico sottoposto a uno stretto controllo delle autorità pubbliche, al quale è stato conferito il diritto esclusivo di organizzarli — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Questione manifestamente irricevibile)	16
2017/C 424/24	Causa C-519/17 P: Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 da L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-181/16, L'Oréal / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	17
2017/C 424/25	Causa C-522/17 P: Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-179/16, L'Oréal/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)	17
2017/C 424/26	Causa C-523/17 P: Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-180/16, Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)	18
2017/C 424/27	Causa C-524/17 P: Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-182/16, L'Oréal/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)	19
2017/C 424/28	Causa C-525/17 P: Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-183/16, L'Oréal/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)	19

2017/C 424/29	Causa C-533/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) l'11 settembre 2017 — Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke / TUIfly GmbH	20
2017/C 424/30	Causa C-534/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) l'11 settembre 2017 — Ursula Kaufmann und Viktor Schay / TUIfly GmbH	20
2017/C 424/31	Causa C-537/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 12 settembre 2017 — Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA	21
2017/C 424/32	Causa C-563/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 25 settembre 2017 — Associação Peço a Palavra e a. / Conselho de Ministros	22
2017/C 424/33	Causa C-568/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 settembre 2017 — Staatssecretaris van Financiën / L.W. Geelen	23
2017/C 424/34	Causa C-579/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) il 3 ottobre 2017 — BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.	23
2017/C 424/35	Causa C-582/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 ottobre 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / H.	24
2017/C 424/36	Causa C-583/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 ottobre 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / R.	25
2017/C 424/37	Causa C-592/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 12 ottobre 2017 — Skatteministeriet / Baby Dan A/S	25
2017/C 424/38	Causa C-611/17: Ricorso presentato il 23 ottobre 2017 — Repubblica italiana / Consiglio dell'Unione europea	26

Tribunale

2017/C 424/39	Causa T-704/14: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Marine Harvest/Commissione [«Concorrenza — Concentrazioni — Decisione che infligge un'ammenda per la realizzazione di un'operazione di concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione — Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafi 1 e 2, e articolo 14 del regolamento (CE) n° 139/2004 — Negligenza — Principio del ne bis in idem — Gravità dell'infrazione — Importo dell'ammenda»] . . .	28
2017/C 424/40	Causa T-394/15: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — KPN/Commissione («Concorrenza — Concentrazioni — Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE — Impegni — Obbligo di motivazione — Mercato rilevante — Effetti verticali — Controllo giurisdizionale»)	28
2017/C 424/41	Causa T-685/15: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Sulayr Global Service/EUIPO — Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo sulayr GLOBAL SERVICE — Marchio nazionale denominativo anteriore SULAYR — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	29
2017/C 424/42	Causa T-26/16: Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Grecia / Commissione [«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Irregolarità nella constatazione dell'importo dei crediti — Ritardi nella procedura di recupero dei crediti — Assenza di compensazione tra fondi — Determinazione dell'importo degli interessi — Proporzionalità — Rettifica finanziaria forfettaria — Articoli da 31 a 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Situazioni singole»]	30

2017/C 424/43	Causa T-330/16: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Hello Media Group / EUIPO — Hola (#hello digitalmente diferentes) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo #hello digitalmente diferentes — Marchi dell'Unione europea figurativi e denominativo anteriori HELLO! — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Sostituzione di una parte in causa»] . . .	30
2017/C 424/44	Causa T-331/16: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Hello Media Group / EUIPO — Hola (#hello media group) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo #hello media group — Marchi dell'Unione europea figurativi e denominativo anteriori HELLO! — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	31
2017/C 424/45	Causa T-431/16: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — VIMC / Commissione [«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato delle cure sanitarie private — Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Decisione recante rigetto di una denuncia — Trattazione del caso da parte di un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro»]	31
2017/C 424/46	Causa T-551/16: Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Lucaccioni / Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Malattia professionale — Articolo 73 dello Statuto — Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale — Articolo 14 — Articolo 266 TFUE — Sviamento di potere — Commissione medica — Principio di collegialità — Violazione del mandato della commissione medica — Obbligo di motivazione — Ricorso per risarcimento danni — Durata del procedimento — Danno morale») . . .	32
2017/C 424/47	Causa T-601/16: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Paraskevaidis / Cedefop («Funzione pubblica — Funzionari — Cedefop — Promozione — Esercizio di promozione 2015 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 — Articoli 44 e 45 dello Statuto — Comparazione dei meriti — Obbligo di motivazione — Rigetto implicito del reclamo — Responsabilità»)	33
2017/C 424/48	Causa T-706/16 P: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — HB / Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2014 — Scrutinio comparativo dei meriti — Discriminazione fondata sul sesso — Errore di diritto»)	33
2017/C 424/49	Causa T-844/16: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Alpertsbacher Klosterbräu Glauner / EUIPO (Klosterstoff) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Klosterstoff — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Marchio che può indurre in errore il pubblico — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] — Prassi anteriore dell'EUIPO»]	34
2017/C 424/50	Causa T-857/16: Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Erdinger Weißbräu Werner Brombach / EUIPO (Forma di un grande bicchiere) [«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio tridimensionale — Forma di un grande bicchiere — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	35
2017/C 424/51	Causa T-109/10: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Lussemburgo / Commissione («Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma Interreg II/C “Inondazione Reno-Mosa” — Mancato rispetto del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato»)	35
2017/C 424/52	Causa T-119/10: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Paesi Bassi/Commissione («Ricorso d'annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma Interreg II/C “Inondazioni Reno-Mosa” — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato»)	36

2017/C 424/53	Causa T-746/16: Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2017 — Andreassons Åkeri e a./Commissione («Ricorso di annullamento — Previdenza sociale — Decisione della Commissione di chiudere un procedimento EU Pilot — Archiviazione di una denuncia — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Atto non impugnabile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità manifesta — Domanda diretta a ottenere la pronuncia di un'ingiunzione — Incompetenza manifesta»)	37
2017/C 424/54	Causa T-528/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Ballesté Torralba e altri/CRU	37
2017/C 424/55	Causa T-538/17: Ricorso proposto il 5 agosto 2017 — Jess Liberty/CRU	38
2017/C 424/56	Causa T-545/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Afectados Banco Popular / CRU	38
2017/C 424/57	Causa T-555/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — TW e altri / CRU	39
2017/C 424/58	Causa T-613/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — La Guirigaña e altri/BCE e CRU	40
2017/C 424/59	Causa T-640/17: Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — Escriba Serra e altri / Commissione e CRU	40
2017/C 424/60	Causa T-643/17: Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Euroways/Commissione e CRU	41
2017/C 424/61	Causa T-659/17: Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Vallina Fonseca / CRU	42
2017/C 424/62	Causa T-660/17: Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Miralla Inversiones/Commissione e CRU	42
2017/C 424/63	Causa T-661/17: Ricorso proposto il 29 settembre 2017 — Fundación Agustín de Betancourt / CRU	43
2017/C 424/64	Causa T-662/17: Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Link Flexible e altri / CRU	44
2017/C 424/65	Causa T-663/17: Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — Sahece e altri / CRU	44
2017/C 424/66	Causa T-664/17: Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — eSlovensko / Commissione	45
2017/C 424/67	Causa T-670/17: Ricorso proposto il 29 settembre 2017 — LG Vaquero Aviación e altri / CRU	46
2017/C 424/68	Causa T-671/17: Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Turbo-K International/EUIPO — Turbo-K (TURBO-K)	46
2017/C 424/69	Causa T-675/17: Ricorso proposto il 29 settembre 2017 — Aplicacions de Servei Monsan e altri / CRU	47
2017/C 424/70	Causa T-678/17: Ricorso proposto il 3 ottobre 2017 — Minera Catalano Aragonesa e Luengo Martínez/Commissione e CRU	48
2017/C 424/71	Causa T-679/17: Ricorso proposto il 3 ottobre 2017 — Grupo Villar Mir/CRU	48
2017/C 424/72	Causa T-680/17: Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Helibética / CRU	49

2017/C 424/73	Causa T-685/17: Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Miralla Inversiones / CRU	50
2017/C 424/74	Causa T-686/17: Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros e Medicina Asturiana / CRU	50
2017/C 424/75	Causa T-695/17: Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Italia/Commissione	51
2017/C 424/76	Causa T-702/17: Ricorso proposto il 12 ottobre 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi /EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)	53
2017/C 424/77	Causa T-704/17: Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Spagna / Commissione	53
2017/C 424/78	Causa T-705/17: Ricorso proposto il 5 ottobre 2017 — Temes Rial e altri / CRU	54
2017/C 424/79	Causa T-707/17: Ricorso proposto l'11 ottobre 2017 — Euroways/CRU	55
2017/C 424/80	Causa T-718/17: Ricorso proposto il 19 ottobre 2017 — Italia/Commissione	55
2017/C 424/81	Causa T-721/17: Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — Topor-Gilka / Consiglio	56
2017/C 424/82	Causa T-722/17: Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — WO Technopromexport / Consiglio	57
2017/C 424/83	Causa T-243/17: Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2017 — Ecolab Deutschland e Lysoform Dr. Hans Rosemann / ECHA	59

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

(2017/C 424/01)

Ultima pubblicazione

GU C 412 del 4.12.2017.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 402 del 27.11.2017.

GU C 392 del 20.11.2017.

GU C 382 del 13.11.2017.

GU C 374 del 6.11.2017.

GU C 369 del 30.10.2017.

GU C 357 del 23.10.2017.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Elda Otero Ramos / Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Causa C-531/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/85/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrice in periodo di allattamento — Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro — Contestazione da parte della lavoratrice interessata — Direttiva 2006/54/CE — Articolo 19 — Parità di trattamento — Discriminazione basata sul sesso — Onere della prova)

(2017/C 424/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Elda Otero Ramos

Convenuto: Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social

Dispositivo

- 1) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui una lavoratrice in periodo di allattamento contesta, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, in quanto non sarebbe stata effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- 2) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54 dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, spetta alla lavoratrice interessata dimostrare fatti idonei ad indicare che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non è stata effettuata conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85 e in base ai quali si possa in tal modo presumere la sussistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Incomberà, pertanto, alla parte convenuta dimostrare che detta valutazione dei rischi è stata effettuata conformemente ai requisiti previsti dalla menzionata disposizione e che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del principio di non discriminazione.

⁽¹⁾ GU C 429 del 21.12.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Istanbul Lojistik Ltd / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Causa C-65/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Articolo 9 — Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia — Articoli 4, 5 e 7 — Unione doganale — Trasporto su strada — Tassa sugli autoveicoli — Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano l'Ungheria in transito)

(2017/C 424/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Istanbul Lojistik Ltd

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Dispositivo

L'articolo 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, deve essere interpretato nel senso che una tassa sugli autoveicoli, come quella di cui al procedimento principale, che deve essere pagata dai detentori dei veicoli pesanti immatricolati in Turchia che transitano attraverso il territorio ungherese, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi del suddetto articolo.

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — SC Paper Consult SRL / Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

(Causa C-101/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Presupposti per l'esercizio — Articolo 273 — Provvedimenti nazionali — Lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale — Fattura emessa da un contribuente dichiarato «inattivo» dall'amministrazione tributaria — Rischio di evasione — Diniego del diritto alla detrazione — Proporzionalità — Rifiuto di prendere in considerazione prove dell'assenza di evasione o di perdita fiscale — Limitazione nel tempo degli effetti dell'emananda sentenza — Insussistenza)

(2017/C 424/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: SC Paper Consult SRL

Convenute: Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto con la motivazione che l'operatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura, nella quale sono indicate distintamente la spesa e l'imposta sul valore aggiunto, è stato dichiarato inattivo dall'amministrazione tributaria di uno Stato membro, essendo detta dichiarazione di inattività pubblica e accessibile su Internet a qualsiasi soggetto passivo in tale Stato, quando siffatto diniego del diritto alla detrazione è sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell'assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale.

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB

(Causa C-194/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 2 — Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti ad essa relativi e l'omessa rimozione di commenti che la riguardano — Luogo in cui il danno si è concretizzato — Centro degli interessi di tale persona)

(2017/C 424/05)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti: Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan

Convenuta: Svensk Handel AB

Dispositivo

1) L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro.

- 2) L'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 — Agriconsulting Europe SA / Commissione europea

(Causa C-198/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione — Appalto pubblico di servizi — Assistenza tecnica operativa volta a costituire e a gestire un meccanismo di rete per l'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Offerta anormalmente bassa — Procedimento contraddittorio)

(2017/C 424/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Agriconsulting Europe SA (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e F. Moro, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Agriconsulting Europe SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 279 dell'1.8.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA / ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e altri

(Causa C-200/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Trasferimenti di impresa o di stabilimento — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario — Prestazione di servizi di custodia e di sicurezza svolta da un'impresa — Procedura di gara — Aggiudicazione dell'appalto a un'altra impresa — Mancata riassunzione del personale — Disposizione nazionale che esclude dalla nozione di «trasferimento di impresa o di stabilimento» la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all'aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore)

(2017/C 424/07)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA

Convenuti: ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e altri

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di sorveglianza e di custodia dei suoi impianti concluso con un'impresa, e ha poi stipulato, ai fini dell'esecuzione di detta prestazione, un nuovo contratto con un'altra impresa, la quale si rifiuta di rilevare i dipendenti della prima, quando le attrezzature indispensabili per l'esercizio di detta prestazione siano state rilevate dalla seconda impresa.
- 2) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che non rientri nell'ambito della nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 1, la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all'aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH

(Causa C-231/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell'Unione europea — Articolo 109, paragrafo 1 — Azioni civili sulla base di marchi dell'Unione europea e di marchi nazionali — Litispendenza — Nozione di «stessi fatti» — Utilizzo del termine «Merck» in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet — Azione fondata su un marchio nazionale seguita da un'azione fondata su un marchio dell'Unione europea — Declinazione di competenza — Portata]

(2017/C 424/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Merck KGaA

Convenuti: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH

Dispositivo

- 1) L'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all'esistenza di «stessi fatti», è soddisfatta qualora azioni per contraffazione, fondate rispettivamente su un marchio nazionale e su un marchio dell'Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, soltanto nei limiti in cui tali azioni riguardino una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.

- 2) L'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui azioni per contraffazione, fondate, la prima, su un marchio nazionale, riguardante una presunta contraffazione nel territorio di uno Stato membro, e, la seconda, su un marchio dell'Unione europea, riguardante una presunta contraffazione in tutto il territorio dell'Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza relativamente alla parte della controversia riguardante il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione per contraffazione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito.
- 3) L'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all'esistenza di «stessi fatti», non è più soddisfatta qualora, a seguito di una rinuncia parziale da parte di un richiedente, purché validamente formulata, a un'azione per contraffazione fondata su un marchio dell'Unione europea diretta inizialmente a vietare l'uso di tale marchio nel territorio dell'Unione europea, rinuncia che riguarda il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito, fondata su un marchio nazionale e diretta a vietare l'uso di tale marchio nel territorio nazionale, le azioni in questione non riguardino più una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.
- 4) L'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, in caso di identità dei marchi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito solo nella misura in cui detti marchi siano validi per prodotti o servizi identici.

(¹) GU C 279 dell'1.8.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vereniging Hoekschewaards Landschap / Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-281/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione di esecuzione (UE) 2015/72 — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica — Riduzione della superficie di un sito — Errore scientifico — Validità)

(2017/C 424/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Vereniging Hoekschewaards Landschap

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dispositivo

La decisione di esecuzione (UE) 2015/72 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, è invalida nella parte in cui, con tale decisione, il sito Haringvliet (NL1000015) è stato inserito nell'elenco senza che in tale sito fosse incluso il Leenheerenpolder.

(¹) GU C 279 dell'1.8.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia — Spagna) — Europamur Alimentación SA / Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(Causa C-295/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Ambito di applicazione di tale direttiva — Vendita di un grossista a dettaglianti — Competenza della Corte — Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto — Deroghe basate su criteri non previsti da detta direttiva)

(2017/C 424/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia

Parti

Ricorrente: Europamur Alimentación SA

Convenuta: Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU C 305 del 22.8.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Solar Electric Martinique / Ministre des Finances et des Comptes publics

(Causa C-303/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Lavori immobiliari — Dipartimenti francesi d'oltremare — Disposizioni rese applicabili dal diritto nazionale — Operazioni di vendita e installazione su immobili — Qualificazione come operazione unica — Incompetenza)

(2017/C 424/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Solar Electric Martinique

Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alla questione sollevata, con decisione del 20 maggio 2016, dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia).

⁽¹⁾ GU C 287 dell'8.8.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Vion Livestock BV / Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-383/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati — Protezione degli animali durante il trasporto — Restituzioni all'esportazione — Regolamento (UE) n. 817/2010 — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all'arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale — Recupero degli importi indebitamente versati]

(2017/C 424/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Vion Livestock BV

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dispositivo

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, nonché con i punti 3, 7 e 8 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato nel senso che il rimborso delle restituzioni all'esportazione a titolo del regolamento n. 817/2010 può essere richiesto allorché il trasportatore di animali della specie bovina non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio previsto all'allegato II del regolamento n. 1/2005 sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton / Maria-Eleni Kalliri

(Causa C-409/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Discriminazione basata sul sesso — Concorso per l'arruolamento alle scuole di polizia di uno Stato membro — Normativa di questo Stato membro che impone a tutti i candidati per l'ammissione a detto concorso un requisito di statura minima)

(2017/C 424/13)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

Convenuta: Maria-Eleni Kalliri

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l'ammissione dei candidati al concorso per l'arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima di m. 1,70, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 392 del 24.10.2016.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner

(Causa C-425/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 96, lettera a) — Azione per contraffazione — Articolo 99, paragrafo 1 — Presunzione di validità — Articolo 100 — Domanda riconvenzionale di nullità — Relazione tra un'azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità — Autonomia processuale]

(2017/C 424/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Hansruedi Raimund

Convenuta: Michaela Aigner

Dispositivo

- 1) L'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che l'azione per contraffazione avviata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, conformemente all'articolo 96, lettera a), di tale regolamento, non può essere respinta per un motivo di nullità assoluta, come quello previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che tale tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell'ambito di tale azione di contraffazione, in base all'articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità.
- 2) Le disposizioni del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che il tribunale dei marchi dell'Unione europea possa respingere l'azione per contraffazione ai sensi dell'articolo 96, lettera a), di tale regolamento, per un motivo di nullità assoluta, quale quello previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, anche qualora la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità, proposta conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità, non sia divenuta definitiva.

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — A / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-522/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, nonché articolo 221, paragrafi 3 e 4 — Regolamento (CEE) n. 2777/75 — Regolamento (CE) n. 1484/95 — Dazi addizionali all'importazione — Costruzione di puro artificio destinata ad evitare i dazi addizionali dovuti — Erroneità dei dati su cui è basata una dichiarazione doganale — Persone che possono essere ritenute responsabili dell'obbligazione doganale — Termine di prescrizione)

(2017/C 424/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: A

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

- 1) In circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che i documenti da presentare a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 684/1999 della Commissione, del 29 marzo 1999, costituiscono dati necessari per la stesura della dichiarazione doganale ai sensi della disposizione in parola.

- 2) L'articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «debitore» dell'obbligazione doganale, ai sensi della suddetta disposizione, la persona fisica che sia stata strettamente e consapevolmente coinvolta nell'ideazione e nella costituzione artificiosa di una struttura di operazioni commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha prodotto l'effetto di diminuire l'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge, sebbene essa stessa non abbia comunicato i dati erronei che sono serviti da base per la stesura della dichiarazione doganale, quando dalle circostanze risulta che tale persona era o doveva essere ragionevolmente a conoscenza del fatto che le operazioni interessate da tale struttura erano state realizzate non nell'ambito di operazioni commerciali normali, bensì unicamente al fine di beneficiare abusivamente delle agevolazioni previste dal diritto dell'Unione. La circostanza che detta persona abbia proceduto all'ideazione e alla costituzione artificiosa della summenzionata struttura solo dopo aver ottenuto, da parte di esperti di diritto doganale, l'assicurazione della legalità della medesima, è priva di rilievo al riguardo.
- 3) L'articolo 221, paragrafo 4, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, il fatto che l'obbligazione doganale all'importazione sia sorta, conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, del medesimo, in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, non è di per sé tale da precludere la possibilità di comunicare al debitore l'importo dei dazi all'importazione dovuti per siffatte merci dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 221, paragrafo 3, di tale regolamento, come modificato.

⁽¹⁾ GU C 86 del 20.3.2017.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Lutz GmbH / Hauptzollamt Hannover

(Causa C-556/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci doganali — Sottovoce 6212 20 00 (Guaine-mutandine) — Note esplicative della nomenclatura combinata — Note esplicative del sistema armonizzato]

(2017/C 424/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Lutz GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che una mutandina caratterizzata da un'elasticità ridotta in senso orizzontale, che non presenta tuttavia elementi non elastici incorporati in tal senso, può essere classificata nella sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata qualora da un esame risulti che essa ha una elasticità in senso orizzontale notevolmente ridotta, al fine di sostenere il corpo umano onde creare un effetto snellente della silhouette.

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Air Berlin plc / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-573/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Imposte indirette — Raccolta di capitali — Applicazione di un'imposta dell'1,5 % sul trasferimento, verso un servizio di compensazione di transazioni (clearance service), di azioni di nuova emissione o di azioni destinate alla quotazione presso la Borsa di uno degli Stati membri]

(2017/C 424/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Air Berlin plc

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositivo

- 1) Gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che ostano alla tassazione di un'operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica dell'insieme delle azioni di una società è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di quotare dette azioni in Borsa, senza che muti la titolarità effettiva delle azioni in parola.
- 2) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che osta alla tassazione di un'operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica di azioni di nuova emissione, emesse nell'ambito di un aumento di capitale, è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di proporre tali nuove azioni per l'acquisto.
- 3) La risposta alla prima e alla seconda questione non è diversa nel caso in cui la normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, consenta all'operatore di un servizio di compensazione, dietro approvazione dell'autorità tributaria, di optare per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sul trasferimento iniziale di azioni verso il servizio di compensazione, applicandosi invece un'imposta complementare all'imposta di bollo su ogni successiva vendita di azioni.

⁽¹⁾ GU C 22 del 23.1.2017.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2017 — Viktor Fedorovych Yanukovych / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Repubblica di Polonia

(Causa C-598/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente)

(2017/C 424/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e M. J.-P. Hix, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bartelt e J. Norris-Usher, poi E. Paasivirta e Norris-Usher, agenti), Repubblica di Polonia

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2017 — Oleksandr Viktorovych Yanukovych / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-599/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente)

(2017/C 424/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e M. J.-P. Hix, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bartelt e J. Norris-Usher, poi E. Paasivirta e Norris-Usher, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Oleksandr Viktorovych Yanukovych è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Stephen Fischer, Anne Fischer, Peter Fischer / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-192/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 355, punto 3, TFUE — Status di Gibilterra — Articolo 49 TFUE — Articolo 63 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Situazione puramente interna)

(2017/C 424/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Appellanti: Stephen Fischer, Anne Fischer, Peter Fischer

Appellati: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Altra parte nel procedimento: Her Majesty's Government of Gibraltar

Dispositivo

L'articolo 355, punto 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE o con l'articolo 63 TFUE, dev'essere interpretato nel senso che l'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il Regno Unito e Gibilterra costituisce, con riferimento al diritto dell'Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 200 del 6.6.2016.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano — Italia) — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano / Palais Kaiserchron Srl

(Causa C-549/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 401 — Nozione di «imposta sul volume d'affari» — Locazione di beni immobili strumentali — Assoggettamento all'imposta di registro e all'IVA]

(2017/C 424/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

Parti

Ricorrente: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

Convenuta: Palais Kaiserchron Srl

Dispositivo

L'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2017 — Greenpeace Energy eG / Commissione europea

(Causa C-640/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Articolo 263 TFUE — Ricevibilità — Aiuto previsto dal Regno Unito a favore dell'unità C della centrale nucleare di Hinkley Point — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Legittimazione attiva — Ricorrente non individualmente interessato)

(2017/C 424/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Greenpeace Energy eG (rappresentanti: D. Fouquet, J. Nysten e S. Michaels, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck-Putz, P. Němečková e T. Maxian Rusche, agenti)

Intervenienti a sostegno della Commissione: Repubblica francese [rappresentanti: D. Colas e J. Bousin, agenti], Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [rappresentante: D. Robertson, agente]

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Greenpeace Energy eG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(Causa C-166/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Esercizio di giochi d'azzardo tramite siti Internet — Normativa nazionale che prevede un monopolio di Stato — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questione identica a un'altra sulla quale la Corte ha già statuito o la cui soluzione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza — Articolo 102 e articolo 106, paragrafo 1, TFUE — Abuso di posizione dominante — Normativa nazionale che vieta la pubblicità per i giochi d'azzardo, ad eccezione di quelli organizzati da un operatore unico sottoposto a uno stretto controllo delle autorità pubbliche, al quale è stato conferito il diritto esclusivo di organizzarli — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Questione manifestamente irricevibile)

(2017/C 424/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Convenuta: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Dispositivo

- 1) *L'articolo 56 TFUE non osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieti ad operatori stabiliti in altri Stati membri di proporre giochi d'azzardo tramite un sito Internet, ancorché essa conferisca un'esclusiva per l'esercizio dei giochi stessi a favore di un operatore unico sottoposto a uno stretto controllo delle autorità pubbliche.*
- 2) *L'articolo 56 TFUE non osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieti la pubblicità per i giochi d'azzardo, ad eccezione dei giochi organizzati da un operatore unico al quale è stato conferito il diritto esclusivo di organizzarli.*
- 3) *Le questioni prima, quinta, sesta, ottava, nona e decima sollevate dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) sono manifestamente irricevibili.*

⁽¹⁾ GU C 202 del 26.6.2017.

Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 da L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-181/16, L'Oréal/ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-519/17 P)

(2017/C 424/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guinot

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2017 nella causa T-181/16, EU:T:2017:447;
- rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea e
- riservare le spese; in alternativa, condannare l'Ufficio a sopportare le spese della ricorrente relative sia al procedimento d'impugnazione sia a quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente il Tribunale ha snaturato i fatti e l'argomentazione che essa aveva sviluppato dinanzi a esso e ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-179/16, L'Oréal/ Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-522/17 P)

(2017/C 424/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guinot

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2017 nella causa T-179/16, EU:T:2017:445;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; e
- riservare le spese; in subordine, condannare l'Ufficio alle spese della ricorrente relative sia al procedimento d'impugnazione sia a quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e l'argomento da essa sviluppato dinanzi al medesimo e ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-180/16, Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-523/17 P)

(2017/C 424/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2017 nella causa T-180/16, EU:T:2017:451;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; e
- riservare le spese; in subordine, condannare l'Ufficio alle spese della ricorrente relative sia al procedimento d'impugnazione sia a quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e l'argomento da essa sviluppato dinanzi al medesimo, e ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-182/16, L'Oréal/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-524/17 P)

(2017/C 424/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guinot

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2017 nella causa T-182/16, EU:T:2017:448;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; e
- riservare le spese; in subordine, condannare l'Ufficio alle spese della ricorrente relative sia al procedimento d'impugnazione sia a quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e l'argomento da essa sviluppato dinanzi al medesimo e ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-183/16, L'Oréal/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-525/17 P)

(2017/C 424/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guinot

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2017 nella causa T-183/16, EU:T:2017:449;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; e
- riservare le spese; in subordine, condannare l'Ufficio alle spese della ricorrente relative sia al procedimento d'impugnazione sia a quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e l'argomento da essa sviluppato dinanzi al medesimo e ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) l'11 settembre 2017 — Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke / TUIfly GmbH

(Causa C-533/17)

(2017/C 424/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 ⁽¹⁾, alla luce del suo considerando 15, debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo operativo possa liberarsi dell'obbligo di corresponsione della compensazione pecuniaria unicamente a fronte di circostanze eccezionali sorte soltanto il giorno previsto per il volo, ovvero se circostanze eccezionali sorte il giorno precedente possano parimenti giustificare la cancellazione o il prolungato ritardo di un volo verificatisi il giorno successivo.
- 2) Nel caso in cui circostanze eccezionali sorte il giorno precedente possano parimenti giustificare la cancellazione o il prolungato ritardo di un volo previsto per il giorno successivo, se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo sia tenuto, nell'ambito delle misure dal medesimo ragionevolmente esigibili al fine di evitare il verificarsi delle circostanze eccezionali, ad adottare preventivamente disposizioni idonee per far fronte ai relativi inconvenienti e a predisporre, in ogni caso, aeromobili sostitutivi in numero sufficiente nel proprio aeroporto nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) l'11 settembre 2017 — Ursula Kaufmann und Viktor Schay / TUIfly GmbH

(Causa C-534/17)

(2017/C 424/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Ursula Kaufmann und Viktor Schay

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 ⁽¹⁾, alla luce del suo considerando 15, debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo operativo possa liberarsi dell'obbligo di corresponsione della compensazione pecuniaria unicamente a fronte di circostanze eccezionali sorte soltanto il giorno previsto per il volo, ovvero se circostanze eccezionali sorte il giorno precedente possano parimenti giustificare la cancellazione o il prolungato ritardo di un volo verificatisi il giorno successivo.
- 2) Nel caso in cui circostanze eccezionali sorte il giorno precedente possano parimenti giustificare la cancellazione o il prolungato ritardo di un volo previsto per il giorno successivo, se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo sia tenuto, nell'ambito delle misure dal medesimo ragionevolmente esigibili al fine di evitare il verificarsi delle circostanze eccezionali, ad adottare preventivamente disposizioni idonee per far fronte ai relativi inconvenienti e a predisporre, in ogni caso, aeromobili sostitutivi in numero sufficiente nel proprio aeroporto nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 12 settembre 2017 — Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA

(Causa C-537/17)

(2017/C 424/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Attrice e appellante: Claudia Wegener

Convenuta e appellata: Royal Air Maroc SA

Questione pregiudiziale

Se si configuri un volo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, qualora l'operazione di trasporto effettuata da un vettore aereo preveda interruzioni programmate (scali) al di fuori del territorio dell'Unione europea con un cambio di aeromobile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il
25 settembre 2017 — Associação Peço a Palavra e a. / Conselho de Ministros**

(Causa C-563/17)

(2017/C 424/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrenti: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz e Maria João Galhardas Fitas

Resistente: Conselho de Ministros

Altre parti: PARPÚBLICA — Participações Públicas, SGPS, SA e TAP, SGPS, SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE e i principi negli stessi sanciti, ammetta che, nell'ambito della procedura relativa al processo di riprivatizzazione indiretta del capitale sociale di una società a capitale pubblico che ha ad oggetto l'attività di trasporto aereo, nei documenti su cui si basa tale procedura sia previsto il requisito del mantenimento della sede e della direzione effettiva della suddetta società nello Stato membro in cui essa è stata costituita come criterio di selezione delle intenzioni di acquisto dei potenziali investitori e di scelta delle offerte presentate.
- 2) Se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE e i principi negli stessi sanciti, nonché i principi di non discriminazione, di proporzionalità e di necessità, ammetta che, nell'ambito della procedura relativa al processo di riprivatizzazione indiretta del capitale sociale della stessa società, nei documenti su cui si basa tale procedura sia previsto il requisito dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico da parte dell'entità acquirente come criterio di selezione delle intenzioni di acquisto dei potenziali investitori e di scelta delle offerte presentate.
- 3) Se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE e i principi negli stessi sanciti, ammetta che, nell'ambito della procedura relativa al processo di riprivatizzazione indiretta del capitale sociale della stessa società, nei documenti su cui si basa tale procedura sia previsto il requisito del mantenimento e dello sviluppo dell'attuale hub nazionale da parte dell'entità acquirente come criterio di selezione delle intenzioni di acquisto dei potenziali investitori e di scelta delle offerte presentate.
- 4) Se, per quanto riguarda l'attività svolta dalla stessa società, la cui cessione del capitale sociale è oggetto del processo di riprivatizzazione, tale attività debba essere considerata come un servizio nel mercato interno soggetto a quanto disposto dalla direttiva 2006/123/CE ⁽¹⁾, tenuto conto dell'eccezione, prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, relativa ai servizi nel settore dei trasporti, e se, di conseguenza, anche la suddetta procedura sia soggetta a quanto disposto da tale direttiva.
- 5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se gli articoli 16 e 17 della summenzionata direttiva ammettano che, nell'ambito della procedura relativa al processo di riprivatizzazione indiretta del capitale sociale della società in questione, nei documenti su cui si basa tale procedura sia previsto il requisito dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico da parte dell'entità acquirente come criterio di selezione delle intenzioni di acquisto dei potenziali investitori e di scelta delle offerte presentate.
- 6) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se gli articoli 16 e 17 della summenzionata direttiva ammettano che, nell'ambito della procedura relativa al processo di riprivatizzazione indiretta del capitale sociale della società in questione, nei documenti su cui si basa tale procedura sia previsto il requisito del mantenimento e dello sviluppo dell'attuale hub nazionale da parte dell'entità acquirente come criterio di selezione delle intenzioni di acquisto dei potenziali investitori e di scelta delle offerte presentate.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
27 settembre 2017 — Staatssecretaris van Financiën / L.W. Geelen**

(Causa C-568/17)

(2017/C 424/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: L.W. Geelen

Questioni pregiudiziali

- 1) a. Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva ⁽¹⁾ e l'articolo 52, lettera a), della direttiva IVA 2006 ⁽²⁾ (testo vigente sino al 1° gennaio 2010) debbano essere interpretati nel senso che in essi rientra anche la prestazione di fornitura di sessioni webcam erotiche interattive dal vivo.

b. In caso di risposta affermativa alla questione 1.b, se l'espressione «luogo dove le attività sono materialmente eseguite», di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della sesta direttiva e all'articolo 52 della direttiva IVA 2006 debba essere interpretata nel senso che è decisivo il luogo in cui i modelli si esibiscono dinanzi alla telecamera oppure il luogo in cui i visitatori guardano le immagini, oppure ancora se sia rilevante un altro luogo.
- 2) Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva e l'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva IVA 2006 (testo vigente sino al 1° gennaio 2010), in combinato disposto con l'articolo 11 del regolamento IVA 2005 ⁽³⁾, debbano essere interpretati nel senso che la fornitura a pagamento di sessioni webcam erotiche interattive dal vivo può essere considerata come un «servizio prestato tramite mezzi elettronici».
- 3) In caso di risposta affermativa alle questioni 1.a e 2, e nel caso in cui l'individuazione del luogo della prestazione secondo le relative disposizioni della direttiva porti a risultati diversi, come debba essere individuato il luogo della prestazione.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2005, L 288, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) il
3 ottobre 2017 — BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.**

(Causa C-579/17)

(2017/C 424/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Parti

Ricorrente: BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Resistente: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che procedimenti aventi ad oggetto diritti a maggiorazioni della Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (cassa austriaca dei lavoratori edili, in prosieguo: la «BUAK») fatti valere nei confronti dei datori di lavoro a causa del distacco dei lavoratori il cui luogo di lavoro abituale non sia situato in Austria per prestazioni lavorative o nell'ambito di una cessione temporanea di lavoratori verso l'Austria ovvero nei confronti di datori di lavoro non aventi sede in Austria, a causa dell'impiego di lavoratori con luogo di lavoro abituale in Austria, rientrino nella «materia civile e commerciale», cui debba essere applicato il regolamento medesimo, anche nell'ipotesi in cui, pur attenendo tali diritti a maggiorazioni della BUAK a rapporti di lavoro di diritto privato e volti a garantire i diritti dei lavoratori alle ferie e alla retribuzione per le ferie derivanti dai rapporti di lavoro con i datori di lavoro, tuttavia

- il quantum sia dei diritti dei lavoratori alla retribuzione per ferie nei confronti della BUAK, sia dei diritti alle maggiorazioni della BUAK nei confronti dei datori di lavoro non sia stabilito contrattualmente o mediante accordo collettivo, bensì per mezzo di regolamento ministeriale federale,
- le maggiorazioni dovute dai datori di lavoro nei confronti della BUAK, oltre a coprire l'onere per le retribuzioni delle ferie spettanti ai lavoratori, siano parimenti volti a coprire gli oneri relativi alle spese amministrative della BUAK e
- alla BUAK, in relazione al perseguimento ed alla realizzazione dei propri diritti a dette maggiorazioni, siano attribuiti per legge poteri ulteriori rispetto a quelli di un soggetto privato
- i datori di lavoro siano obbligati, a pena di sanzione pecuniaria, a effettuare comunicazioni periodiche alla BUAK, sia in occasioni specifiche sia con frequenza mensile, utilizzando gli strumenti di comunicazione istituiti dalla BUAK, a collaborare e a consentire misure di controllo della BUAK, a concedere l'ispezione di documentazione relativa alla retribuzione, di documenti aziendali e simili documenti e a fornire informazioni alla BUAK e
- la BUAK, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro, sia legittimata a determinare le maggiorazioni dovute dai datori di lavoro sulla base dei propri rilievi, laddove, in tal caso, il diritto della BUAK alle maggiorazioni sussiste indipendentemente dalle condizioni effettive del distacco ovvero dell'impiego.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 ottobre 2017 —
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / H.**

(Causa C-582/17)

(2017/C 424/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Appellante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Appellato: H.

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (UE) n. 604/2013 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (...) debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro dove è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale deve determinare lo Stato membro competente, con la conseguenza che uno straniero può impugnare in sede giurisdizionale solo in quello Stato membro, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino, un'errata applicazione di uno dei criteri di competenza di cui al capo III di detto regolamento, tra i quali l'articolo 9.

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 ottobre 2017 —
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / R.**

(Causa C-583/17)

(2017/C 424/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Appellante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Appellato: R.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (UE) n. 604/2013 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (...) debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro dove è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale deve determinare lo Stato membro competente, con la conseguenza che uno straniero può impugnare in sede giurisdizionale solo in quello Stato membro, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino, un'errata applicazione di uno dei criteri di competenza di cui al capo III di detto regolamento, tra i quali l'articolo 9.
- 2) In che misura, al fine di rispondere alla prima questione, sia rilevante che nello Stato membro dove la domanda di protezione internazionale è stata presentata per la prima volta su detta domanda sia già stata adottata una decisione oppure che lo straniero abbia tempestivamente revocato detta domanda.

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 12 ottobre 2017 —
Skatteministeriet / Baby Dan A/S**

(Causa C-592/17)

(2017/C 424/37)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Resistente: Baby Dan A/S

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i mandrini con le caratteristiche specifiche descritte debbano essere considerati parte della barriera di sicurezza per bambini.
 - In caso di risposta affermativa alla prima questione, nel senso che i mandrini sono considerati parte della barriera di sicurezza per bambini, se essi debbano essere classificati nella voce NC 9403 90 10 o nelle voci NC 7326 e 4421.
 - In caso di risposta negativa alla prima questione, nel senso che i mandrini non sono considerati parte della barriera di sicurezza per bambini, se essi debbano essere classificati nella voce NC 7318 15 90 o nella voce NC 7318 19 00?
- 2) Qualora i mandrini con le caratteristiche specifiche descritte debbano essere classificati nella voce NC 7318 15 90, si chiede alla Corte di rispondere alla seguente questione:
 - se il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009⁽¹⁾, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, sia invalido in conseguenza del fatto che la Commissione e il Consiglio — secondo l'organo di appello dell'OMC — si sono basati su un processo che collegava la definizione di industria dell'Unione alla volontà dei produttori dell'Unione di essere parte di un campione e di essere oggetto di indagine, determinando un processo di autoselezione nell'industria che ha generato un rischio concreto di distorsione dell'indagine e del risultato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1).

Ricorso presentato il 23 ottobre 2017 — Repubblica italiana / Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-611/17)**

(2017/C 424/38)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

- Annullare il regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 luglio 2017, numero L 199, ed in particolare l'art. 1, punto 2) ove modifica l'allegato I D al regolamento (UE) 2017/127, l'intero punto 3 dell'allegato al regolamento impugnato (contenente la modifica dell'allegato I D al regolamento (UE) 2017/127), gli interi considerando 9, 10, 11, 12.
- Condannare la Consiglio dell'Unione europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo. Violazione dell'art. 1 della Decisione 86/238/CEE relativa all'adesione dell'Unione alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

Non vi era obbligo di recepire la decisione ICCAT sulle quote di pesca del pesce spada.

Secondo motivo. Difetto di motivazione (art. 296, par. 2 TFUE).

Tale decisione è comunque immotivata.

Terzo motivo. Violazione degli artt. 17 TUE e 16 regolamento 1380/2013.

La decisione è contraria al principio di stabilità relativa e all'interesse dell'Unione.

Quarto motivo. violazione dei principi di irretroattività, di certezza del diritto e di affidamento.

In ogni caso, la decisione non poteva applicarsi alla campagna di pesca in corso.

Quinto motivo. difetto di motivazione (violazione dell'art. 296 par. 2 TFUE).

La decisione è immotivata nella parte in cui adotta come periodo di riferimento per ripartire la quota del TAC tra gli Stati membri il quadriennio 2012-2015.

Sesto motivo. Violazione del principio di proporzionalità (art. 5 TUE) e erroneo apprezzamento dei fatti.

L'esclusione dal periodo di riferimento degli anni 2010 e 2011 è eccessiva ed erronea rispetto all'obiettivo di includere nei dati sulle catture solo le catture regolari.

Settimo motivo. violazione degli artt. 258 e 260 TFUE. Incompetenza.

Non competeva al Consiglio sanzionare l'Italia riguardo all'uso delle reti derivanti.

Ottavo motivo: violazione del principio di buona amministrazione (art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dell'art. 16 regolamento 1380/2013.

L'adozione del periodo di riferimento 2012-2015 ha penalizzato l'Italia, riducendone la capacità di pesca, in violazione del principio di stabilità relativa e senza una adeguata istruttoria.

Nono motivo: violazione del principio di non discriminazione (art. 18 TFUE).

Questa riduzione discrimina ingiustificatamente i pescatori italiani.

Decimo motivo: violazione dei principi di irretroattività, certezza del diritto, affidamento.

In ogni caso, la riduzione non poteva applicarsi alla campagna di pesca in corso.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Marine Harvest/Commissione

(Causa T-704/14) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Concentrazioni — Decisione che infligge un'ammenda per la realizzazione di un'operazione di concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione — Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafi 1 e 2, e articolo 14 del regolamento (CE) n° 139/2004 — Negligenza — Principio del ne bis in idem — Gravità dell'infrazione — Importo dell'ammenda»]

(2017/C 424/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marine Harvest ASA (Bergen, Norvegia) (rappresentante: R. Subiotto, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley, C. Giolito e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda, fondata sull'articolo 263 TFUE, diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2014) 5089 final della Commissione, del 23 luglio 2014, che infligge un'ammenda per la realizzazione di un'operazione di concentrazione in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n° 139/2004 (caso COMP/M.7184 — Marine Harvest/Morpol), e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Marine Harvest ASA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 409 del 17.11.2014.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — KPN/Commissione

(Causa T-394/15) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Concentrazioni — Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE — Impegni — Obbligo di motivazione — Mercato rilevante — Effetti verticali — Controllo giurisdizionale»)

(2017/C 424/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KPN BV (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. de Pree, C. van der Hoeven e G. Hakopian, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari, J. Szczodrowski, H. van Vliet e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2014) 7241 final della Commissione, del 10 ottobre 2014, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l'operazione di concentrazione tra imprese diretta all'acquisizione da parte della Liberty Global plc del controllo esclusivo della Ziggo NV (caso COMP/M.7000 — Liberty Global/Ziggo) (GU 2015, C 145, pag. 7).

Dispositivo

- 1) *La decisione C(2014) 7241 final della Commissione, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE l'operazione di concentrazione tra imprese diretta all'acquisizione da parte della Liberty Global plc del controllo esclusivo della Ziggo NV (caso COMP/M.7000 — Liberty Global/Ziggo) è annullata.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 302 del 14.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Sulayr Global Service/EUIPO — Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Causa T-685/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo sulayr GLOBAL SERVICE — Marchio nazionale denominativo anteriore SULAYR — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2017/C 424/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Spagna) (rappresentanti: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: inizialmente S. Palmero Cabezas, successivamente J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sulayr Calidad, SL (Granada, Spagna) (rappresentanti: inizialmente E. Bayo de Gispert e G. Hinarejos Mulliez, successivamente G. Hinarejos Mulliez e I. Valdelomar Serrano, avvocati)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 settembre 2015 (procedimento R 149/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sulayr Calidad e la Sulayr Global Service.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2015 (procedimento R 149/2015-1) è annullata nei limiti in cui ha accolto l'opposizione in quanto proposta avverso la registrazione del marchio richiesto per i servizi che rientrano nella classe 40.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Sulayr Global Service, SL, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.*
- 3) *La Sulayr Calidad, SL, sopporterà le proprie spese ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, nonché le spese indispensabili sostenute dalla Sulayr Global Service ai fini della procedura dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.*

⁽¹⁾ GU C 38 del 10.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Grecia / Commissione**(Causa T-26/16) ⁽¹⁾**

[«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Irregolarità nella constatazione dell'importo dei crediti — Ritardi nella procedura di recupero dei crediti — Assenza di compensazione tra fondi — Determinazione dell'importo degli interessi — Proporzionalità — Rettifica finanziaria forfettaria — Articoli da 31 a 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Situazioni singole»]

(2017/C 424/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35), nei limiti in cui essa riguarda la Repubblica ellenica.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Hello Media Group / EUIPO — Hola (#hello digitalmente diferentes)**(Causa T-330/16) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo #hello digitalmente diferentes — Marchi dell'Unione europea figurativi e denominativo anteriori HELLO! — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Sostituzione di una parte in causa»]

(2017/C 424/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hello Media Group, SL (Madrid, Spagna), ammessa a sostituire la Hello Media, SL (rappresentante: A. Alejos Cutuli, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hola, SL (Madrid) (rappresentante: F. Arroyo Álvarez de Toledo, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 21 aprile 2016 (procedimento R 1979/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Hola e la Hello Media.

Dispositivo

- 1) La Hello Media Group, SL è ammessa a sostituire la Hello Media, SL in quanto parte ricorrente.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La Hello Media Group è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Hello Media Group / EUIPO — Hola (#hello media group)

(Causa T-331/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo #hello media group — Marchi dell'Unione europea figurativi e denominativo anteriori HELLO! — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2017/C 424/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hello Media Group, SL (Madrid, Spagna), ammessa a sostituire la Hello Media, SL (rappresentante: A. Alejos Cutuli, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hola, SL (Madrid) (rappresentante: F. Arroyo Álvarez de Toledo, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 21 aprile 2016 (procedimento R 2012/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Hola e la Hello Media.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hello Media Group, SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — VIMC / Commissione

(Causa T-431/16) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato delle cure sanitarie private — Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Decisione recante rigetto di una denuncia — Trattazione del caso da parte di un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro»]

(2017/C 424/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Germania) (rappresentanti: R. Bramerdorfer e H. Grubmüller, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Vollrath, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione C(2016) 3351 final della Commissione, del 27 maggio 2016, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente relativa ad una infrazione dell'articolo 102 TFUE asseritamente commessa dalla Wirtschaftskammer Österreich (WKO, Camera di commercio austriaca) o dal Fachverband der Gesundheitsbetriebe (associazione professionale delle imprese del settore sanitario, Austria) (caso AT.40231 — VIMC/WK&FGB).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Lucaccioni / Commissione

(Causa T-551/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Malattia professionale — Articolo 73 dello Statuto — Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale — Articolo 14 — Articolo 266 TFUE — Sviamento di potere — Commissione medica — Principio di collegialità — Violazione del mandato della commissione medica — Obbligo di motivazione — Ricorso per risarcimento danni — Durata del procedimento — Danno morale»)

(2017/C 424/46)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Velardo, successivamente L. Gialluca, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione, del 26 giugno 2014, di riconoscere al ricorrente un aumento di solamente il 20 % dell'indennità prevista dall'articolo 14 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, a seguito della domanda del ricorrente del 7 giugno 2000, e, dall'altro, a ottenere il risarcimento del danno morale lamentato dal ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea, del 26 giugno 2014, che riconosce al sig. Arnaldo Lucaccioni una maggiorazione del 20 % dell'indennità ai sensi dell'articolo 14 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, è annullata.
- 2) La Commissione è condannata al pagamento al sig. Lucaccioni della somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale cagionato.

- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015 (Causa inizialmente iscritta nel ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-74/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Paraskevaidis / Cedefop

(Causa T-601/16) ⁽¹⁾

**(«Funzione pubblica — Funzionari — Cedefop — Promozione — Esercizio di promozione 2015 —
Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 — Articoli 44 e 45 dello Statuto —
Comparazione dei meriti — Obbligo di motivazione — Rigetto implicito del reclamo — Responsabilità»)**

(2017/C 424/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georges Paraskevaidis (Auderghem, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (rappresentanti: M. Fuchs, agente, assistita da A. Duron, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del direttore del Cedefop del 4 novembre 2015 di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2015 e, dall'altro, al risarcimento del danno asseritamente cagionato al ricorrente a causa di tale decisione

Dispositivo

- 1) La decisione del direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 4 novembre 2015 di non promuovere il sig. Paraskevaidis al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2015 è annullata.
- 2) Il Cedefop è condannato a versare al sig. Paraskevaidis una somma di EUR 2 000 in risarcimento del danno che ha subito.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Il Cedefop è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-31/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — HB / Commissione

(Causa T-706/16 P) ⁽¹⁾

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2014 —
Scrutinio comparativo dei meriti — Discriminazione fondata sul sesso — Errore di diritto»)**

(2017/C 424/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, HB/Commissione (F-125/15, EU:F:2016:164), e intesa all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *HB sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*
- 3) *Le spese relative al procedimento di primo grado restano suddivise così come stabilito ai punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, HB/Commissione (F-125/15).*

⁽¹⁾ GU C 454 del 5.12.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Alpirsbacher Klosterbräu Glauner / EUIPO (Klosterstoff)

(Causa T-844/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Klosterstoff — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Marchio che può indurre in errore il pubblico — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n.º207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] — Prassi anteriore dell'EUIPO»]

(2017/C 424/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG (Alpirsbach, Germania) (rappresentanti: W. Göpfert e S. Hofmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 ottobre 2016 (procedimento R 2064/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Klosterstoff come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forma di un grande bicchiere)

(Causa T-857/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio tridimensionale — Forma di un grande bicchiere — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2017/C 424/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: A. Hayn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 settembre 2016 (procedimento R 659/2016-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio tridimensionale costituito dalla forma di un grande bicchiere.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Lussemburgo / Commissione

(Causa T-109/10) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma Interreg II / C “Inondazione Reno-Mosa” — Mancato rispetto del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato»)

(2017/C 424/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: inizialmente C. Schiltz, successivamente P. Frantzen, successivamente L. Delvaux e D. Holderer e infine D. Holderer, agenti, assistiti da P. Kinsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e A. Steiblytė, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente M. Jacobs e T. Materne, successivamente M. Jacobs e infine M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e B. Messmer, successivamente G. de Bergues e infine J. Bousin e D. Colas, agenti) e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente C. Wissels, M. Noort e Y. de Vries, successivamente M. Noort, M. Bulterman e B. Koopman agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, recante riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazione Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008), nella parte in cui si applica al Granducato di Lussemburgo.

Dispositivo

- 1) *La decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, recante riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazione Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008), è annullata, nei limiti in cui si applica al Granducato di Lussemburgo.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Granducato di Lussemburgo.*
- 3) *Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 134 del 22.5.2010.

Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Paesi Bassi/Commissione**(Causa T-119/10) ⁽¹⁾****(«Ricorso d'annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato»)****(2017/C 424/52)***Lingua processuale: il neerlandese***Parti**

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente Y. de Vries, J. Langer e C. Wissels, successivamente J. Langer, M. Bulterman e B. Koopman, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e A. Steiblytė, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente M. Jacobs e T. Materne, successivamente M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti) e Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e B. Messmer, successivamente J. Bousin e D. Colas, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione C(2009)10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008).

Dispositivo

- 1) *La decisione C(2009)10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008), è annullata per la parte in cui essa riguarda il Regno dei Paesi Bassi.*

2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi.

3) Il Regno del Belgio e la Repubblica francese supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 113 del 1.5.2010.

Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2017 — Andreassons Åkeri e a. / Commissione

(Causa T-746/16) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Previdenza sociale — Decisione della Commissione di chiudere un procedimento EU Pilot — Archiviazione di una denuncia — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Atto non impugnabile — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità manifesta — Domanda diretta a ottenere la pronuncia di un'ingiunzione — Incompetenza manifesta»)

(2017/C 424/53)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrenti: Andreassons Åkeri i Veddige AB (Veddige, Svezia), Luke Transport AB (Laholm, Svezia), Zimit Transportförmedling AB (Veddige) (rappresentante: C. von Quitzow, professore)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e K. Simonsson, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera del 10 agosto 2016 riguardante l'esito del procedimento EU Pilot 7504/15/EMPL

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Andreassons Åkeri i Veddige AB, la Luke Transport AB e la Zimit Transportförmedling AB sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Ballesté Torralba e altri/CRU

(Causa T-528/17)

(2017/C 424/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: María Ballesté Torralba (Alcarrás, Spagna), David Lozano Jiménez (Alcarrás), María Carmen Estruch Martínez (Alcarrás) e Ramón Ribes Jové (Alcarrás) (rappresentante: E. Silva Pacheco, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare la nullità «ex tunc» della decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, con conseguente nullità del suo valore e dei suoi effetti;

- versare, a titolo di risarcimento, ai «ricorrenti 1» l'importo di EUR 37 877, ai «ricorrenti 2» la somma di EUR 11 000 e alla sig.ra María Ballesté Torralba l'importo pari a EUR 1 309,14.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 5 agosto 2017 — Jess Liberty/CRU

(Causa T-538/17)

(2017/C 424/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jess Liberty, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: C. Aguirre de Cárcer Moreno, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso avverso la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico, presa nella sessione esecutiva ampliata del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A., ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; consentendo il previo accesso alla documentazione completa contenuta nel fascicolo e dando la possibilità di presentare argomentazioni aggiuntive, annullare o revocare la decisione impugnata, reintegrando pienamente la ricorrente nell'effettività dei suoi diritti patrimoniali, nel rispetto dei requisiti dell'indennità totale.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Afectados Banco Popular / CRU

(Causa T-545/17)

(2017/C 424/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Afectados Banco Popular (Madrid, Spagna) (rappresentante: I. Ferrer Bonsoms Millet, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione impugnata e privare di qualsiasi effetto le operazioni svolte, restituendo la proprietà del Banco Popular Español S.A. agli azionisti e agli obbligazionisti interessati, ripristinando la situazione precedente all'investimento;
- qualora ciò non fosse possibile, annullare in ogni caso la conversione delle obbligazioni in azioni, mantenendo gli obbligazionisti nella stessa situazione in cui si trovavano il 6 giugno 2017, e versare agli azionisti, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento del valore reale del Banco e, di conseguenza, delle azioni, del 30 giugno 2016.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos*/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL*/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde*/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, *García Suárez e a.*/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, *Fidesban e a.*/Comitato di risoluzione unico, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015*/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda*/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — TW e altri / CRU

(Causa T-555/17)

(2017/C 424/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: TW, TY, UA e UB (rappresentante: L. Chen Chen, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- constatare la proposizione del presente ricorso di annullamento avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico di ammortizzare la totalità del capitale sociale del Banco Popular Español S.A., a EUR zero e la sua vendita successiva al Banco de Santander S.A. per EUR uno, nonché, una volta esaminata tutta la documentazione ufficialmente disponibile e valutati i motivi esposti, dichiarare la nullità o l'annullamento della decisione adottata dal Comitato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 giugno 2017.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos*/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL*/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde*/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, *García Suárez e a.*/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, *Fidesban e a.*/Comitato di risoluzione unico, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015*/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda*/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — La Guirigaña e altri/BCE e CRU**(Causa T-613/17)**

(2017/C 424/58)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: La Guirigaña, S.L. (Madrid, Spagna) e altri 7 ricorrenti (rappresentante: J. Díaz-Patón Porras, avvocato)

Convenuti: Banca Centrale Europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono al Tribunale di considerare presentata l'azione di responsabilità patrimoniale dell'Unione europea per atti e omissioni attribuibili alla Banca Centrale Europea e di considerare proposto cumulativamente il ricorso avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, nonché, una volta espletate le formalità legali necessarie, di emettere l'opportuna decisione che:

- dichiarare la responsabilità patrimoniale dell'Unione europea nei confronti dei ricorrenti;
- revocare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, privandola di ogni effetto;
- in subordine, nel caso in cui non fossero accolte le richieste precedenti, preveda il risarcimento dei ricorrenti a carico del Fondo di risoluzione unico.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — Escriba Serra e altri/ Commissione e CRU**(Causa T-640/17)**

(2017/C 424/59)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: Juan Escriba Serra (Girona, Spagna) e altri 7 ricorrenti (rappresentanti: R. Vallina Hoset e C. Iglesias Megías, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

- I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia, in via principale e per ragioni di economia processuale:
 - annullare (revocare) parzialmente la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A., nella misura in cui dispone la conversione e l'ammortamento delle obbligazioni subordinate del Banco Popular; e
 - annullare parzialmente la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A., nella misura in cui dispone la conversione delle obbligazioni subordinate del Banco Popular.

- In subordine:
 - annullare integralmente la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.; e
 - annullare integralmente la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.
- Se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento n. 806/2014, ai sensi dell'articolo 277 TFUE; e
- condannare il Comitato e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Euroways/Commissione e CRU

(Causa T-643/17)

(2017/C 424/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Euroways, SL (Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e C. Iglesias Megías, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
- se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento n. 806/2014, ai sensi dell'articolo 277 TFUE; e
- condannare il Comitato e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Vallina Fonseca / CRU**(Causa T-659/17)**

(2017/C 424/61)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: José Antonio Vallina Fonseca (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest'ultimo a risarcire il danno subito dal sig. D. José Antonio Vallina Fonseca risultante dall'insieme delle sue azioni ed omissioni che lo hanno privato delle obbligazioni e dei titoli del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. di cui era proprietario;
- condannare il Comitato a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno sofferto, EUR 50 000 (l'importo esigibile);
- aumentare l'importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che definisce il presente ricorso;
- aumentare l'importo esigibile con gli interessi di mora a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell'importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi:

1. Primo motivo, secondo cui la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, relativa a un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A., viola il principio *nemo auditur turpitudinem suam allegans*, nonché l'articolo 88 del regolamento 806/2014, nella misura in cui adotta un atto pregiudizievole nei confronti del Banco Popular e dei suoi azionisti in ragione di una crisi che lo stesso Comitato avrebbe innescato.
2. Secondo motivo, in base al quale, nell'adottare la decisione di risoluzione, il Comitato ha violato l'obbligo di diligenza, il principio di buona amministrazione di cui all'articolo 296 TFUE, il principio del divieto di arbitrarietà e il principio *nemo auditur turpitudinem suam allegans*.
3. Terzo motivo, relativo alla violazione degli articoli 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella misura in cui il ricorrente è stato obbligato a rinunciare alla sua proprietà senza essere stato sentito in udienza, né precedentemente né posteriormente.
4. Quarto motivo, secondo cui il Comitato ha violato gli articoli 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 54 del Trattato dell'Unione europea, per aver privato il ricorrente della sua proprietà sebbene sussistessero misure alternative meno restrittive.

Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Miralla Inversiones/Commissione e CRU**(Causa T-660/17)**

(2017/C 424/62)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Miralla Inversiones, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
- se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento n. 806/2014, ai sensi dell'articolo 277 TFUE; e
- condannare il Comitato e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 29 settembre 2017 — Fundación Agustín de Betancourt / CRU

(Causa T-661/17)

(2017/C 424/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fundación Agustín de Betancourt (Madrid, Spagna) (rappresentante: I. Salama Salama, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in base all'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (CRU), che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- a norma degli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a indennizzare la ricorrente per i danni sofferti, il cui importo esatto sarà determinato una volta ricevute tutte le informazioni richieste, in particolare, la relazione provvisoria emessa da Deloitte e quelle effettuate da esperti indipendenti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, alle quali chiediamo di aver accesso;
- secondo gli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Link Flexible e altri / CRU

(Causa T-662/17)

(2017/C 424/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Link Flexible Sicav, SA (Madrid, Spagna) e altri 20 ricorrenti (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in base all'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (CRU), che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- a norma degli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a indennizzare i ricorrenti per i danni sofferti, il cui importo esatto sarà determinato una volta ricevute tutte le informazioni richieste, in particolare, la relazione provvisoria emessa da Deloitte e quelle effettuate da esperti indipendenti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, alle quali chiediamo di aver accesso;
- secondo gli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — Sahece e altri / CRU

(Causa T-663/17)

(2017/C 424/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Sahece, SA (Carrión de los Céspedes, Spagna) e altri 20 ricorrenti (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in base all'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (CRU), che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- a norma degli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a indennizzare i ricorrenti per i danni sofferti, il cui importo esatto sarà determinato una volta ricevute tutte le informazioni richieste, in particolare, la relazione provvisoria emessa da Deloitte e quelle effettuate da esperti indipendenti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, alle quali chiediamo di aver accesso;
- secondo gli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — eSlovensko / Commissione

(Causa T-664/17)

(2017/C 424/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: eSlovensko (Lučenec, Slovakia) (rappresentante: F. Branislav, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ARES(2017)3107844 della Commissione europea, del 21 giugno 2017, di escludere la parte ricorrente dalla partecipazione a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e sovvenzioni disciplinate dal regolamento n. 966/2012 e di concessione di fondi disciplinate dal regolamento 2015/323.
- ordinare alla convenuta di condurre una nuova verifica, rivedendo le sue conclusioni in ordine ai costi ammissibili.
- ordinare alla convenuta di pagare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un abuso di potere, in particolare relativo a una valutazione giuridica erronea di fatti e constatazioni.
 - La parte ricorrente sostiene che la decisione della Commissione non aveva un ragionevole fondamento.

2. Secondo motivo, vertente su una motivazione inadeguata della decisione impugnata.

- La Commissione ha manifestamente omesso di esaminare adeguatamente e imparzialmente tutte le circostanze del caso di specie.

Ricorso proposto il 29 settembre 2017 — LG Vaquero Aviación e altri / CRU

(Causa T-670/17)

(2017/C 424/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: LG Vaquero Aviación, S.L. (Alcorcón, Spagna) e altri 15 ricorrenti (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in base all'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (CRU), che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- a norma degli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a indennizzare i ricorrenti per i danni sofferti, il cui importo esatto sarà determinato una volta ricevute tutte le informazioni richieste, in particolare, la relazione provvisoria emessa da Deloitte e quelle effettuate da esperti indipendenti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, alle quali chiediamo di aver accesso;
- secondo gli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, Mutuality de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — Turbo-K International/EUIPO — Turbo-K (TURBO-K)

(Causa T-671/17)

(2017/C 424/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Turbo-K International Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: A. Norris, A. Muir Wood, Barristers)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Turbo-K Ltd (Winchester, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «TURBO-K» — Domanda di registrazione n. 13 458 039

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 14/07/2017 nel procedimento R 2135/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere integralmente l'opposizione alla registrazione del marchio;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 settembre 2017 — Aplicacions de Servei Monsan e altri / CRU

(Causa T-675/17)

(2017/C 424/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Aplicacions de Servei Monsan, SLU (Mollet del Vallés, Spagna), e altri 79 ricorrenti (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in base all'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (CRU), che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- ai sensi degli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a indennizzare i ricorrenti per i danni sofferti, per i seguenti importi:
 - i. Azionisti: il valore patrimoniale netto per azione del Banco Popular, che sarà determinato con precisione mediante un'estensione della perizia acclusa come allegato A.5, quando sono state trasmesse le valutazioni provvisorie e definitive effettuate da «esperti indipendenti», come richiesto all'articolo 20 del regolamento (UE) 806/2014 (conclusioni della perizia, allegato A.5.1, pag. 106);
 - ii. Titolari di strumenti di capitale di classe 1: l'importo corrispondente al valore nominale delle obbligazioni attualizzato alla data della risoluzione e maggiorato degli interessi di mora maturati tra tale data e quella dell'effettivo rimborso (perizia, allegato A.5.2, pag. 105);

iii. Titolari di strumenti di capitale di classe 2: l'importo corrispondente al valore nominale delle obbligazioni attualizzato alla data della risoluzione e maggiorato degli interessi di mora maturati tra tale data e quella dell'effettivo rimborso (perizia, allegato A.5-3. pag. 12);

— ai sensi degli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 3 ottobre 2017 — Minera Catalano Aragonesa e Luengo Martínez/Commissione e CRU

(Causa T-678/17)

(2017/C 424/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Minera Catalano Aragonesa, SA (Ariño, Teruel, Spagna) e Ángel Luengo Martínez (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: R. Montejo Pérez, F. Ferrara e F. Banti, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico identificata con il n. SRB/EES/2017/08 e la decisione della Commissione europea identificata con il n. 1246;
- condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 3 ottobre 2017 — Grupo Villar Mir/CRU

(Causa T-679/17)

(2017/C 424/71)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Villar Mir, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (CRU), che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- a norma degli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a risarcire la ricorrente per i danni sofferti, il cui importo esatto sarà determinato una volta fornite le informazioni complete richieste e, in particolare, la relazione provvisoria elaborata da Deloitte nonché quelle redatte da esperti indipendenti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, alle quali chiediamo di aver accesso;
- a norma degli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Helibética / CRU

(Causa T-680/17)

(2017/C 424/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Helibética, SL (Alicante, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest'ultimo a risarcire il danno subito dalla ricorrente, derivante dall'insieme delle sue azioni ed omissioni che l'hanno privata delle obbligazioni e dei titoli del Banco Popular Español, S.A. di cui era proprietaria;
- condannare il Comitato a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno subito (l'«importo esigibile»):
 - in via principale, ordinare il rimborso degli investimenti effettuati in misura pari a EUR 1 010 677,5 in azioni del Banco Popular; o
 - in via subordinata rispetto alla domanda precedente, ordinare il pagamento di EUR 514 957;
- aumentare l'importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che definisce il presente ricorso;
- aumentare l'importo esigibile con gli interessi di mora a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell'importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti;
- condannare il Comitato di risoluzione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Miralla Inversiones / CRU**(Causa T-685/17)**

(2017/C 424/73)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Miralla Inversiones, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1.- Sulla base della rappresentanza che certifico, accogliere tale ricorso e considerare presentato il ricorso di annullamento avverso la decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017, relativa alla risoluzione del Banco Popular, nonché avverso la valutazione su cui essa si basa: una volta effettuate le opportune verifiche, dichiarare ricevibile il ricorso e avviare il procedimento di cui agli articoli 120 e segg. del regolamento di procedura della Corte di giustizia;
- 2.- secondo quanto richiesto nel ricorso, ordinare al CRU di fornire quanto prima la valutazione provvisoria effettuata da DELOITTE ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014, al fine di poter esercitare in modo adeguato il diritto di difesa; una volta fornita la suddetta valutazione, il Tribunale stabilisca un periodo determinato per poterla analizzare ed esaminare in dettaglio, affinché ci si possa opporre in fase di replica;
- 3.- nell'ipotesi in cui non si dovesse accogliere quanto richiesto nel punto precedente e il procedimento continuasse, pronunciare una sentenza che dichiari contraria al diritto europeo la decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017, relativa alla risoluzione del Banco Popular, nonché la valutazione su cui essa si basa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros e Medicina Asturiana / CRU**(Causa T-686/17)**

(2017/C 424/74)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: Policlínico Centro Médico de Seguros, SA (Oviedo, Spagna) e Medicina Asturiana, SA (Oviedo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest'ultimo a risarcire il danno subito dai ricorrenti, derivante dall'insieme delle sue azioni ed omissioni che li hanno privati delle obbligazioni e dei titoli del Banco Popular Español, S.A. di cui erano proprietari;
- condannare il Comitato a pagare l'importo di EUR 1 850 000, a titolo di risarcimento del danno subito (l'«importo esigibile»), maggiorato degli interessi maturati non pagati sulle obbligazioni fino alla data di restituzione ai ricorrenti;
- aumentare l'importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che definisce il presente ricorso;
- aumentare l'importo esigibile con gli interessi di mora corrispondenti dalla data di pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell'importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Italia/Commissione

(Causa T-695/17)

(2017/C 424/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il bando di concorsi generali — EPSO/AD/343/17 — Traduttori (AD 5) de lingua tedesca (DE) — EPSO/AD/344/17 — Traduttori (AD 5) de lingua francese (FR) — EPSO/AD/345/17 — Traduttori (AD 5) de lingua italiana (IT) — EPSO/AD/346/17 — Traduttori (AD 5) di lingua neerlandese (NL), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 luglio 2017, numero C 224 A.
- Condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 263, 264, 266 TFUE.

- La Commissione ha violato l'autorità della sentenza della Corte in causa C-66/10 P e della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 in cause T-124/13 e T-191/13, , che dichiara illegittimi i bandi che limitino al solo inglese, francese, tedesco, le lingue che i concorrenti ai concorsi generali dell'Unione possono indicare come lingua 2.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 342 TFUE; 1 e 6 del regolamento 1/58.

- Si fa valere a questo riguardo che, limitando a tre lingue quelle eleggibili come lingua 2 dai concorrenti ai concorsi generali dell'Unione la Commissione ha in pratica dettato un nuovo regolamento linguistico delle istituzioni, invadendo la competenza esclusiva del Consiglio in questa materia.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 12 CE, ora 18 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione; 6 n. 3 EU; 1 par. 2, e 3 Allegato III allo Statuto dei funzionari; 1 e 6 del Regolamento 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, 27 n. 2, 28 lett. f) Statuto dei funzionari.

- Si fa valere a questo riguardo che la restrizione linguistica apportata dalla Commissione è discriminatoria perché le norme citate vietano di imporre ai cittadini europei e agli stessi funzionari delle istituzioni restrizioni linguistiche non previste in via generale e obiettiva dai regolamenti interni delle istituzioni contemplati dall'art. 6 del reg. 1/58, e finora non adottati, e vietano di introdurre siffatte limitazioni in assenza di uno specifico, e motivato interesse del servizio.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 6 n. 3 UE nella parte in cui statuisce il principio della tutela del legittimo affidamento quale diritto fondamentale risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri

- Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha violato l'affidamento dei cittadini nella possibilità di scegliere come lingua 2 una qualsiasi delle lingue dell'Unione, come costantemente avvenuto fino al 2007 e come autorevolmente ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-566/10 P.

5. Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso, in particolare, degli artt. 1 quinquies nn. 1 e 6, 28 lett. f), 27 n. 2, 34 n. 3 e 45 n. 1 dello Statuto dei funzionari, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.

- Si fa valere a questo riguardo che, restringendo preventivamente e in modo generalizzato a tre le lingue eleggibili come lingua 2, la Commissione ha di fatto anticipato alla fase del bando e dei requisiti di ammissione la verifica delle competenze linguistiche dei candidati, che dovrebbe effettuarsi invece nell'ambito del concorso. In tal modo, le conoscenze linguistiche divengono determinanti rispetto alle conoscenze professionali.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 2 regolamento 1/58; e 1 quinquies nn. 1 e 6 Statuto dei funzionari.

- Si fa valere a questo riguardo che, prevedendo che le domande di partecipazione debbano obbligatoriamente essere inviate in inglese, francese o tedesco, e che nella medesima lingua l'Epso invii ai candidati le comunicazioni inerenti allo svolgimento del concorso, si è violato il diritto dei cittadini europei ad interloquire nella propria lingua con le istituzioni, e si è introdotta una ulteriore discriminazione a danno di chi non ha una conoscenza approfondita di quelle tre lingue.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 1 e 6 regolamento 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, e 28 lett. f) dello Statuto dei funzionari, 1 n. 1 lett. f) dell'allegato III dello Statuto dei funzionari; e 296 n. 2 TFUE (difetto di motivazione), nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e sul travisamento dei fatti.

- Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha motivato la restrizione alle tre lingue con l'esigenza che i nuovi assunti siano subito in grado di comunicare all'interno delle istituzioni. Questa motivazione travisa i fatti perché non risulta che le tre lingue in questione siano le più usate per la comunicazione tra gruppi linguistici diversi all'interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche, quando esistono sistemi meno restrittivi per assicurare una spedita comunicazione interna alle istituzioni.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

(Causa T-702/17)

(2017/C 424/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: V. Marsland, Solicitor e S. Malynicz, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo a colori contenente l'elemento denominativo «Papouis Halloumi» — Domanda di registrazione n. 11 176 344

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 03/08/2017 nel procedimento R 2782/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Spagna / Commissione

(Causa T-704/17)

(2017/C 424/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il bando di concorso;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo: violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1/58 e dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, a causa della limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra l'EPSO e il candidato, compreso l'atto di candidatura.
2. Secondo motivo: violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, a causa dell'indebita limitazione della scelta della seconda lingua a tre lingue soltanto, ossia l'inglese, il francese e il tedesco, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell'Unione europea, nonché a causa della limitazione, nell'ambito dell'opzione 1, della scelta della lingua 3 alle sole lingue inglese, francese e tedesca, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Terzo motivo: arbitrarietà della limitazione della scelta alle sole lingue inglese, francese e tedesca, che integra una discriminazione in base alla lingua, vietata dall'articolo 1 del regolamento n. 1/58, dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2017 — Temes Rial e altri / CRU

(Causa T-705/17)

(2017/C 424/78)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Enrique Manuel Temes Rial (Vilagarcía de Arousa, Spagna), Jon Nuñez Baracaldo (Erandio Astraburua, Spagna), Maria Luisa Muniente Pallas (Madrid, Spagna), Alfonso Velasco Nieto (Madrid) e Gloria María Zarco Martínez (Guarnizo el Astillero, Spagna) (rappresentante: P. Rúa Sobrino, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB/EES/2017/08) e la valutazione dell'esperto indipendente su cui si basa conformemente all'articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014;
- dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità degli articoli 18 e 29 del regolamento (UE) n. 806/2014;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto l'11 ottobre 2017 — Euroways/CRU**(Causa T-707/17)**

(2017/C 424/79)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Euroways, SL (Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e C. Iglesias Megías, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest'ultimo a risarcire il danno subito dalla ricorrente risultante dall'insieme delle sue azioni ed omissioni che l'hanno privata delle obbligazioni e dei titoli del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. di cui era proprietaria;
- condannare il Comitato a pagare alla ricorrente, a titolo del risarcimento del danno subito (l'«importo esigibile»);
 - in via principale, il rimborso degli investimenti effettuati in misura pari a EUR 543 242,11 in azioni del Banco Popular; o
 - in subordine rispetto alla domanda precedente, EUR 44 055,19;
- aumentare l'importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento;
- aumentare l'importo esigibile con gli interessi di mora a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell'importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti;
- condannare il Comitato di risoluzione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 19 ottobre 2017 — Italia/Commissione**(Causa T-718/17)**

(2017/C 424/80)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il Bando di concorsi generali — Amministratori e assistenti nel settore dell'edilizia — EPSO/AD/342/17 (AD 6) — Ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri ambientali e impiantisti) — EPSO/ AST/141/17 (AST 3) — Profilo 1 — Coordinatori/tecnici edili — Profilo 2 — Coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica — Profilo 3 — Assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 luglio 2017, numero C 242 A;
- Condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli fatti valere nella causa T-695/17, Repubblica italiana/Commissione.

Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — Topor-Gilka / Consiglio

(Causa T-721/17)

(2017/C 424/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sergey Topor-Gilka (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 4 agosto 2017;
- in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 del Consiglio, nei limiti in cui al punto 160 ha incluso il ricorrente nell'elenco delle persone ed entità previsto dall'articolo 1 della decisione;
- riunire questo procedimento con il procedimento parallelo della OOO WO Technopromexport ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su diffusi evidenti errori di valutazione

- Richiamo al regolamento (UE) n. 1351/2014 ⁽²⁾ del Consiglio.

Questo regolamento riguarda una cerchia di persone diversa da quella alla quale appartiene il ricorrente e non sarebbe pertanto un argomento adatto per inserire il medesimo nell'elenco controverso.

- Censura di inadempimento

Il Consiglio giustifica la decisione di aggiungere il ricorrente nell'elenco controverso, tra l'altro, sulla base del fatto che lo stesso avrebbe condotto la trattativa contrattuale con la Siemens Gas Turbine Technology OOO riguardante l'iniziale contratto di fornitura, ma in seguito le disposizioni di tale iniziale contratto di fornitura sarebbero state violate. La valutazione sull'effettiva sussistenza di un inadempimento deve essere effettuata in conformità al diritto russo. Le parti del contratto di fornitura avrebbero adito il Tribunale arbitrale di Mosca. Prima che tale tribunale arbitrale si pronunciasse sulla causa, la censura dell'inadempimento costituisce una base fattuale non sufficientemente solida e non sarebbe adeguata quale motivazione della decisione (PESC) 2017/1418.

— Trasporto in Crimea delle turbine a gas

Si contesta al ricorrente di essere responsabile del trasferimento in Crimea delle turbine a gas. Gli articoli di stampa pubblicati non sarebbero chiari e si fonderebbero su fonti anonime. Spetterebbe alle autorità competenti dell'Unione dimostrare la fondatezza dei motivi presentati e non incomberebbe all'impresa di cui trattasi produrre la prova negativa dell'infondatezza di tali motivi.

— Violazione dei principi del diritto internazionale umanitario

La Russia sarebbe obbligata al ripristino e al mantenimento dell'ordine pubblico in Crimea, il quale allo stato attuale include anche il fatto di garantire una sicura e stabile fornitura energetica. Nella motivazione della decisione (PESC) 2017/1418 le esigenze umanitarie connesse a tale fornitura energetica così come le norme di diritto umanitario internazionale non sarebbero state prese in considerazione.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE

La decisione 2017/1418 viola l'obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. La summenzionata motivazione al punto 160 dell'allegato della decisione nel complesso sarebbe generica e non sufficientemente dettagliata. Essa non descriverebbe le ragioni concrete del perché il Consiglio abbia scelto, nell'ambito del suo potere discrezionale, di applicare le misure restrittive al ricorrente e non soddisferebbe nella sua interezza il requisito dell'obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e a un'effettiva tutela giurisdizionale

Non avendo soddisfatto l'obbligo di motivazione ex articolo 29, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa e a un'effettiva tutela giurisdizionale del ricorrente poiché, non essendo lo stesso a conoscenza dei motivi principali per i quali è stato aggiunto nell'elenco controverso, non sarebbe possibile formulare la miglior difesa.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2017, L 2031, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU 2014, L 365, pag. 46).

Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — WO Technopromexport / Consiglio

(Causa T-722/17)

(2017/C 424/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: OOO WO Technopromexport (Mosca, Russia) (rappresentante: N.Meyer avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 4 agosto 2017;
- in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 del Consiglio, nei limiti in cui al punto 39 ha incluso la ricorrente nell'elenco delle persone ed entità previsto dall'articolo 1 della decisione;
- riunire questo procedimento con il procedimento parallelo di Topor-Gilka ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su diffusi evidenti errori di valutazione

— Richiamo al regolamento (UE) n. 1351/2014⁽²⁾ del Consiglio

Il regolamento di cui trattasi riguarda una cerchia di persone diversa rispetto a quella alla quale appartiene la ricorrente e non sarebbe pertanto un argomento adatto per inserire la medesima nell'elenco controverso.

— Censura di inadempimento

Il Consiglio giustifica la decisione di aggiungere la ricorrente nell'elenco controverso, tra l'altro, sulla base del fatto che sono state fornite turbine a gas in Crimea, ma sarebbero state violate le disposizioni dell'iniziale contratto di fornitura con la Siemens Gas Turbine Technologies OOO. La valutazione sull'effettiva sussistenza di un inadempimento deve essere effettuata in conformità al diritto russo. Le parti del contratto di fornitura avrebbero adito il tribunale arbitrale di Mosca. Prima che tale tribunale arbitrale si pronunci sulla causa, la censura dell'inadempimento costituisce una base fattuale non sufficientemente solida e non sarebbe adeguata quale motivazione della decisione (PESC) 2017/1418.

— Trasporto in Crimea delle turbine a gas

Si contesta alla ricorrente, di aver fornito turbine a gas in Crimea. Gli articoli di stampa pubblicati non sarebbero chiari e si fonderebbero su fonti anonime. Spetterebbe alle autorità competenti dell'Unione dimostrare la fondatezza dei motivi presentati e non incomberebbe all'impresa di cui trattasi produrre la prova negativa dell'infondatezza di tali motivi.

— Violazione dei principi del diritto internazionale umanitario

La Russia sarebbe obbligata al ripristino e al mantenimento dell'ordine pubblico in Crimea, il quale allo stato attuale include anche il fatto di garantire una sicura e stabile fornitura energetica. Nella motivazione della decisione (PESC) 2017/1418 le esigenze umanitarie connesse a tale fornitura energetica così come le norme di diritto umanitario internazionale non sarebbero state prese in considerazione.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ex dell'articolo 296, paragrafo 2, del TFUE

La decisione 2017/1418 viola l'obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. La summenzionata motivazione al punto 39 dell'allegato della decisione nel complesso sarebbe generica e non sufficientemente dettagliata. Essa non descriverebbe le ragioni concrete del perché il Consiglio abbia scelto nell'ambito del suo potere discrezionale, di applicare le misure restrittive alla ricorrente e non soddisferebbe nella sua interezza il requisito dell'obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e a un'effettiva tutela giurisdizionale

Non avendo soddisfatto l'obbligo di motivazione ex articolo 29, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa e a un'effettiva tutela giurisdizionale della ricorrente poiché, non essendo la stessa a conoscenza dei motivi principali per i quali è stato aggiunto nell'elenco controverso, non sarebbe possibile formulare la miglior difesa.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2017, L 2031, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU 2014, L 365, pag. 46).

**Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2017 — Ecolab Deutschland e Lysoform Dr. Hans Rosemann /
ECHA**

(Causa T-243/17) ⁽¹⁾

(2017/C 424/83)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT